



*Tribunale
Ecclesiastico
Regionale
Pugliese*

*Inaugurazione Anno Giudiziario 2018
Bari, 10 febbraio 2018*

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE PUGLIESE

Inaugurazione dell'Anno giudiziario 2018

Bari, 10 febbraio 2018

Relazione sull'attività dell'Anno giudiziario 2017

Eccellenza Reverendissima, distinte Autorità, cari Confratelli, gentili Ospiti,

compio il gradito incarico di illustrare l'attività del *Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese* svolta nell'anno 2017. Come sempre, rappresenta il frutto di un impegno corale dei Vicari aggiunti, del Collegio dei Giudici, dei Collaboratori e di tutti gli Operatori della giustizia canonica.

Esprimo innanzitutto un sincero ringraziamento alla *Conferenza Episcopale Pugliese* per la fiducia accordataci e per l'attenzione a noi riservata, in particolare, attraverso il costante consiglio e l'attenta vigilanza dell'Arcivescovo Moderatore.

1) Quadro generale.

Ritengo doveroso proseguire la riflessione iniziata lo scorso anno circa la ricezione e l'attuazione, in Puglia, della riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio, varata dal Santo Padre Francesco, con la Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio, Mitis Iudex Dominus Iesus* (MIDI). Ricordo che il documento pontificio datato 15 agosto 2015 è stato reso pubblico l'8 settembre ed è entrato in vigore l'8 dicembre dello stesso anno. Anche il nostro Tribunale vive questa felice fase di transizione e di accoglienza di nuove norme che, nello spirito dell'agire ecclesiale, hanno il solo scopo di provvedere al meglio alla *salus animarum*.

La Conferenza Episcopale Pugliese, con *Nota* del 7 dicembre 2015 ha prontamente accolto e attuato le novità processuali, affidando al Tribunale Ecclesiastico Regionale l'istruzione dei processi canonici in materia matrimoniale.

La riforma pontificia, come noto, ha impresso una maggiore sottolineatura pastorale al processo e, attraverso lo snellimento delle procedure, ha conferito al processo stesso l'auspicata e giusta celerità.

Per quanto attiene al primo aspetto, quello pastorale, in linea con la tradizione e la normativa precedente, le indicazioni pontificie hanno sollecitato una più piena responsabilità del vescovo diocesano nell'impegno giudiziario (espressione diretta dell'ufficio di governo), in quanto, strettamente connesso al ministero episcopale (cfr. can. 375 §2: «con la stessa consacrazione episcopale i Vescovi ricevono, con l'ufficio di santificare, anche gli uffici di insegnare e governare...»).

La relazione tra i pastori delle diocesi e il vicario giudiziale si è resa ancor più concreta e tangibile. D'altro canto, gli operatori del Tribunale si sentono parte attiva di una pastorale familiare d'insieme che vede coinvolti gli uffici di pastorale familiare e i consultori diocesani, in una sinergia che inevitabilmente porta frutti concreti. Questa necessità è posta in relazione alle esigenze di conformare sempre più la legislazione canonica alla *salvezza delle anime* che è norma di sistema di tutta la vita della Chiesa e norma di chiusura del testo codiciale vigente (cfr. can. 1752). È costante lo sforzo di affermare che al centro della vita della chiesa non può che esserci «la necessità di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo» {*Preambolo* del MIDI). L'azione giudiziaria si pone in questa linea, nello sforzo quotidiano e discreto di dare serenità ai fedeli. Peraltro, l'esperienza sta dimostrando che il cuore pulsante del tribunale non sono le aule di udienza, la presidenza o la cancelleria, bensì la piccola cappella, dedicata alla *Sacra Famiglia*, posta nella immediata adiacenza della sala di attesa, all'ingresso dello stesso tribunale. È lì che numerosi fedeli, giudici e operatori di giustizia quotidianamente sostano volentieri per affidare al Signore,

nella preghiera, sofferenze e attese, nella speranza di realizzare appieno, ciascuno secondo il proprio servizio, quel “desiderio di famiglia [che] resta vivo, in specie fra i giovani, e motiva la Chiesa” (*Amoris laetitia*, 1).

Quanto al secondo aspetto citato, quello procedurale, è utile fare riferimento a pochi dati essenziali. Nell'anno 2017 sono state decise 264 cause (rispetto alle 241 dell'anno precedente) e sono state notificate 257 sentenze. I libelli introdotti sono stati 261 (rispetto ai 252 dell'anno precedente). I dati annuali sono ormai costantemente in aumento, a conferma della scelta operata dall'episcopato nel 2015, rivelatasi appropriata. La fiducia dei fedeli nei confronti della giustizia ecclesiale è, per la Puglia, un elemento strutturale.

C'è stata, dunque, una risposta positiva all'esortazione del Pontefice che auspicava una «celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio» (*Preambolo*, cit.). Le attuali formalità giuridiche consentono ordinariamente di evadere un intero procedimento, con il rito ordinario, in circa otto/nove mesi. Ciò, ovviamente, non vale per quei processi che esigono un impegno più prolungato a causa della complessità della fattispecie proposta e/o della talvolta accesa conflittualità delle parti in causa.

Per la prima volta, tra i dati evidenziati, ho citato anche quello riguardante le notifiche delle sentenze. Emerge una quasi parità tra le cause decise e le sentenze notificate. Questo è un elemento importante che esprime la dedizione dei giudici pugliesi, nel dare, con la sentenza appunto, la risposta definitiva alla domanda di giustizia dei fedeli.

La favorevole accoglienza della riforma del processo matrimoniale nella Chiesa di Puglia continua a concretizzarsi anche attraverso una serie di iniziative di divulgazione. In tutte le nostre Diocesi, si promuovono incontri di formazione per il clero e per i laici. Sono ormai consolidati gli incontri regionali con gli Uffici di Pastorale Familiare e dei Consulenti Familiari. Gli stessi parroci si mostrano solleciti nell'organizzare nelle proprie parrocchie, momenti di studio e di confronto con i giudici del Tribunale sui contenuti della riforma.

Segnalo anche diversi convegni organizzati di concerto con le Università degli Studi di Bari, di Taranto, di Lecce e di Foggia, così come quelli organizzati presso i Tribunali civili delle medesime città. Una nuova sinergia si è creata con il Tribunale civile di Trani.

Prosegue e si amplia il confronto con studenti universitari e liceali che hanno frequentato la sede del Tribunale. I progetti di alternanza scuola/lavoro stanno coinvolgendo sempre più attivamente il Tribunale ecclesiastico.

Di particolare rilievo è la recente pubblicazione di un agile testo di approfondimento sulla recente riforma pontificia, redatto a cura dell'Università degli Studi di Bari, della Pontificia Università Lateranense e del Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese. Il titolo è rappresentativo dello spirito della riforma: “// nuovo processo matrimoniale canonico. Una guida tra diritto e cura pastorale”. Il testo ha avuto la prefazione di S. Em.za Rev.ma il Card. Francesco Coccopalmerio, Presidente del *Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*.

Gli stessi tre Enti continuano nell'impegno di organizzare un *master* specialistico presso l'Università di Bari, al fine di agevolare l'accesso degli universitari pugliesi agli studi canonistici presso l'Università Lateranense.

Nel maggio scorso, la 70a Assemblea generale della CEI ha approvato il testo delle nuove *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali in Italia*. Il testo precedente era stato emanato il 9 marzo 2001, con aggiornamenti specifici in talune materie, entrati in vigore dal 1° gennaio 2012. Le nuove *Norme* sono al vaglio della Santa Sede per la *Recognitio*. Nel frattempo l'*Ufficio per i problemi giuridici* della CEI, sotto la Presidenza di S.E. Mons. Pisanello, ha promosso due incontri a Roma per affrontare, con i Vicari giudiziali, problemi concreti circa l'organizzazione e la gestione amministrativa dei tribunali. In quella sede si è avviato un utile confronto e sono state avanzate

proposte che l'Ufficio trasmetterà alla presidenza della CEI in vista di una disciplina organica della materia, alla luce della riforma pontificia.

2) Il processo *brevior*.

Un'attenzione specifica merita nuovamente una delle novità della riforma: il processo *brevior*. Ricordo che, a questo proposito, la *CEP*, anche a norma del can. 1417 (che disciplina il divieto di concorrenza nel giudizio), ha ritenuto di avvalersi dell'Ufficio del Vicario giudiziale del Tribunale regionale (cui inviare il libello introduttivo, a norma dei cann. 1676 §2.4 e 1685 MIDI, e dell'art. 15 RP), il quale, valutata la fondatezza della richiesta e dei presupposti giuridici della stessa, affida ai tre Vicari aggiunti l'istruttoria dei singoli processi, in ragione delle aree di appartenenza dei richiedenti. A essi viene affiancato, in qualità di *assessore*, un giudice della diocesi interessata, qualora vi fosse, o di una diocesi viciniore. Ciò al fine di garantire, oltre all'osservanza del criterio della prossimità ai fedeli, la competenza e l'esperienza necessaria a questo genere di processi, la totale assenza di oneri finanziari da parte delle singole diocesi, oltre all'ausilio di strutture e personale già esistenti e collaudati. Non è stata sottovalutata la necessità di fornire, al proposito, una unitarietà della giurisprudenza che è garanzia di serietà nell'esercizio processuale. Non da ultimo è stata considerata l'importanza di custodire in un unico archivio, documenti che, per la loro peculiarità e delicatezza, esigono criteri di conservazione rigorosamente disciplinati dalla normativa canonica e civile.

In questi due anni sono stati celebrati tre processi con il rito *brevior*, conclusi con sentenza affermativa. Dette sentenze sono state consegnate personalmente dal rispettivo Vescovo ai fedeli interessati, realizzando, in tal modo, una forma concreta di "pastorale giudiziaria".

I criteri per la celebrazione del rito *brevior* sono rigorosamente definiti ed esigono una valutazione altrettanto rigorosa. Tale forma processuale, espressione diretta del Sinodo straordinario del 2014, è stata in esso concepita come: «processo giudiziale straordinario».

Nel *Discorso* ai partecipanti al Corso promosso dal *Tribunale della Rota Romana*, tenuto nella Sala Clementina il 25 novembre scorso, il Pontefice ha inteso «precisare definitivamente alcuni aspetti fondamentali dei due *Motu proprio*, in particolare la figura del Vescovo diocesano come giudice personale ed unico del Processo brevior». Partendo dalla considerazione che «il Vescovo diocesano è *Iudex unum et idem cum Vicario iudiciali*», onde evitare il rischio di una delega esclusiva di tale *munus* al tribunale, in linea con la Tradizione e la Dottrina conciliare sull'episcopato, ribadendo quanto espresso nel MIDI, il Papa ha chiarito che il Vescovo diocesano «è giudice personale e unico nel processo brevior».

Concretamente ciò significa, secondo le indicazioni impartite dal Pontefice, che la *richiesta* per tale forma processuale va «indirizzata al Vescovo diocesano»; *Vistruttoria* «il Vescovo la conduca sempre coadiuvato dal Vicario giudiziale o da altro istruttore, anche laico, dall'assessore, e sempre presente il difensore del vincolo»; la *decisione* «è sempre e solo del Vescovo diocesano».

Il Pontefice chiarisce altresì, che l'ammissione al rito *brevior* esige «come condizione imprescindibile l'assoluta evidenza dei fatti comprovanti la presunta nullità del coniugio». Tale *assoluta evidenza* appare un'ulteriore cautela rispetto alla *manifesta nullità*, prescritta al can. 1683 del MIDI, proprio al fine di evitare un troppo facile ricorso a tale forma processuale.

Nel *Discorso* viene chiarito inoltre che il Vescovo che ritenesse di non essere in grado di assolvere personalmente all'impegno processuale può avvalersi della collaborazione di un vescovo viciniore o, «nel caso poi che non si ritenesse pronto nel presente ad attuarlo, deve rinviare la causa al processo ordinario».

È evidente che il Pontefice ha voluto evidenziare ulteriormente la centralità del Vescovo diocesano nell'esercizio del ministero giudiziale e l'eccezionalità del ricorso alla forma del processo *brevior*.

Quanto all'organizzazione concreta del lavoro, ferma restando la disponibilità del Tribunale regionale a «coadiuvare» il Vescovo diocesano, rispetto alle indicazioni assunte in precedenza, è

stato deciso di affidare in modo stabile a don Luca Albanese, della Diocesi di Nardò-Gallipoli, il compito di assistere i Vescovi della metropoli di Lecce, per l'espletamento degli atti del processo *brevior*. I coadiutori, in tale ufficio, sono ora quattro: Mons. Cota per la metropoli di Foggia, Mons. Giampetruzzi per quella di Bari, Mons. Oliva per quella di Taranto e Don Albanese per quella di Lecce. Il singolo Vescovo diocesano, a mente delle recenti precisazioni del Supremo legislatore, ha comunque assoluta facoltà di regolarsi come ritiene opportuno.

3) Attività del Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese.

La vita del Tribunale, nell'anno appena trascorso, si è svolta in un clima di grande serenità e collaborazione da parte di tutti gli operatori. L'impegno unanime e fattivo per rispondere al meglio alle attese dei Pastori e dei fedeli che si sono avvicinati al ministero di giustizia del nostro Tribunale è stato tangibile.

L'incremento dei procedimenti decisi e delle cause introdotte rappresentano la risposta più evidente alla sfida lanciata dalla nuova normativa, ma è stato anche il frutto di un impegno di sensibilizzazione capillare realizzato nel corso dello scorso anno. L'informazione e la formazione rappresentano lo strumento più idoneo alla conoscenza della dimensione giudiziale della Chiesa.

Si può affermare che talune diffidenze e incomprensioni, che per anni hanno accompagnato la vita dei tribunali, quali ad esempio l'eccessiva lunghezza dei processi e la questione degli oneri economici esagerati, iniziano ed essere ridimensionate. Ciò anche grazie all'intervento di parroci e sacerdoti che informano puntualmente e incoraggiano i fedeli a verificare la propria situazione matrimoniale presso il Tribunale ecclesiastico. Il rapporto con i sacerdoti è davvero fondamentale ed esprime al meglio la natura pastorale del servizio giudiziale, che sempre più assume la forma di un servizio "in uscita". Anche gli operatori della giustizia ecclesiale si sentono, ormai a pieno titolo, protagonisti di una "chiesa in uscita" (EG 20-24).

Organico. L'organico del tribunale è composto di venticinque giudici (di cui un laico); di essi, sei sono impegnati a tempo pieno. Il 2 febbraio scorso è deceduto don Nicola Di Leo, per decenni, riferimento culturale e sapienziale per tutti noi. Il Signore gli conceda il meritato riposo.

I giudici recentemente immessi in ruolo don Fabio Tangari (Cancelliere della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi), don Luca Albanese (Vicario episcopale per gli affari giuridici della Diocesi di Nardò-Gallipoli) e don Gaetano Corvasce (Rettore del Seminario diocesano di Trani-Barletta-Bisceglie) hanno fornito il loro prezioso contributo con competenza e dedizione. Si tratta di giovani sacerdoti che arricchiscono il collegio dei giudici. Ciò dà speranza in un futuro sempre più ricco di energie per questo peculiare servizio ecclesiale. Continuiamo a guardare con attenzione anche ad altri confratelli che hanno completato o stanno completando il ciclo di studi e che, in futuro, potrebbero affiancarci nel nostro lavoro.

La formazione permanente è ormai una consuetudine consolidata del collegio giudiziale. Essa si realizza attraverso la partecipazione a corsi e convegni organizzati dalle Facoltà romane e dalle Associazioni canonistiche italiane.

Da più parti è emersa l'esigenza di promuovere mensilmente momenti formativi aperti agli operatori del Tribunale e a quanti desiderano approfondire la materia giuridico-pastorale. Già da quest'anno dovrebbe iniziare un tale percorso culturale.

Difensori del Vincolo. Il 24 ottobre scorso, Mons. Felice Posa, Difensore del Vincolo titolare e promotore di giustizia ha vissuto il suo pio transito al Padre. Avendo servito il Tribunale per tanti anni, con dedizione e competenza, ha lasciato una preziosa testimonianza ecclesiale di cui tutti siamo grati testimoni e debitori. In sua sostituzione, grazie alla disponibilità di S.E. Mons. Claudio Maniago, Vescovo di Castellaneta, è stato nominato don Domenico Giacobelli, finora giudice del Nostro Tribunale. A lui formuliamo i migliori auguri per il nuovo e delicato servizio assunto. Il Collegio dei Difensori del Vincolo, è ora composto di nove collaboratori.

Per motivi di età, ha cessato la sua collaborazione, il Dott. Giuseppe Albanese. A lui il nostro grazie sostenuto dalla riconoscenza espressagli dall'Arcivescovo Moderatore anche a nome dei Vescovi pugliesi.

Avvocati. Per quanto riguarda gli Avvocati iscritti all'Albo, evidenzio una lodevole fedeltà all'impegno assunto, al fine di collaborare con il Tribunale nell'accertamento della verità. Seppur con qualche sacrificio, ognuno di loro si attiene alle tabelle remunerative stabilite dalla CEI. Purtroppo, talvolta, viene segnalato qualche comportamento non corretto che viene comunque opportunamente censurato. Quest'anno è stato intrapreso un procedimento disciplinare per *immodico emolumento* che si è concluso con Decreto, emanato dall'Arcivescovo Moderatore, di sospensione dall'ufficio per cinque anni, a carico dell'Avvocato coinvolto.

In linea con la prassi degli altri Tribunali, si ammettono all'Albo esclusivamente avvocati che abbiano conseguito il Dottorato in Diritto canonico. Le nomine sono *ad quinquennium*, in conformità con gli altri uffici ecclesiastici.

I tre Patroni stabili operanti presso il Tribunale, profondono con competenza e dedizione il loro impegno sia nell'ascolto dei fedeli sia nel patrocinio delle cause loro affidate. Nel corso del 2017 hanno introdotto 84 nuovi libelli.

Lo scorso anno è tornato al Padre l'aw. Rotale Luigi Liberti, decano del collegio degli avvocati del Nostro Albo. Il Signore lo accolga nella Sua misericordia.

Personale. Il personale laico, composto di tredici unità, offre il proprio servizio con dedizione e spirito ecclesiale. La collaborazione tra gli addetti ai vari servizi appare positiva. Mi piace sottolineare che anche il personale dipendente cura la propria formazione culturale e professionale. Due di loro hanno finora conseguito il Dottorato in Diritto canonico.

Economia. Quanto alla gestione economica, anche quest'anno si è avuto un avanzo di bilancio di circa quarantamila euro che saranno restituiti alla CEI. Come sempre, si è fatto fronte alle esigenze d'indigenza rappresentate da fedeli impossibilitati a sostenere le spese sia attraverso la concessione del gratuito patrocinio (23 casi) sia attraverso l'esonero totale (13) o parziale (1) delle spese processuali. A tal fine, si sono utilizzati criteri rigorosi e oggettivi (certificato ISEE e lettera del parroco) già in uso presso altri Tribunali.

Si è, altresì, fatto fronte a spese impreviste e necessarie, pur fuori bilancio previsionale, quali la sostituzione dei tre ascensori ormai obsoleti, l'allestimento di nuovi servizi adiacenti la sala d'attesa e la pitturazione interna dell'immobile. Si è anche proceduto alla *verifica di vulnerabilità sismica* dello stabile, ormai prevista per legge (cfr. OPCM 3274/2003, Circolare n. 26 del 02/12/2010 MIBAC).

In attesa di nuove determinazioni amministrative, è bene ribadire che, in Italia, la questione della "gratuità" dei processi, parte integrante della riforma pontificia, è stata ripetutamente affrontata e risolta, secondo lo spirito delle indicazioni pontificie, con le varie delibere della CEI, assunte in attuazione del can. 1649 del CIC.

Giova ricordare che al momento, appare ben disciplinato l'istituto del gratuito o semi-gratuito patrocinio, l'esonero totale o parziale dalle spese processuali, la possibilità di avvalersi gratuitamente della figura del Patrono stabile (anche se il ricorso a tale figura non è strettamente legato a questioni economiche). Le indicazioni della CEI hanno anche disciplinato la misura minima e massima del compenso dovuto dalle parti ai patroni di fiducia, onde impedire eventuali arbitri o emolumenti stridenti con lo spirito di servizio che deve contraddistinguere tale ministero. Tutto ciò, se già realizza nei fatti l'auspicio pontificio, continua a garantire un minimo di contribuzione da parte dei fedeli per il sostentamento del Tribunale ecclesiastico, Istituzione complessa e articolata, che attinge le sue risorse finanziarie, in massima parte, dal gettito annuale dell'otto per mille riconosciuto dallo Stato italiano alla Chiesa cattolica. È il caso di evidenziare che, mediamente, lo scorso anno, ogni causa è costata al Tribunale €3.089.

Una discreta accoglienza, infine, continua ad avere, in Puglia, l'iniziativa di coinvolgere nelle spese necessarie per i singoli processi le parrocchie delle parti indigenti. In tal modo, i Parroci e le comunità parrocchiali condividono questa forma di autentica carità pastorale.

D'altro canto, l'invito rivolto ai fedeli che hanno fruito del ministero del Tribunale Ecclesiastico di lasciare un libero contributo per le sue attività istituzionali, fa parte delle indicazioni fornite a suo tempo dalla CEI (cfr. art. 4 §3 delle *Norme* del 30/3/2001). A tal riguardo, merita considerazione la disposizione codiciale secondo la quale: «i fedeli contribuiscano alle necessità della Chiesa con le sovvenzioni richieste e secondo le norme emanate dalla Conferenza Episcopale» (can. 1262 CIC). Si tratta di un opportuno richiamo alla corresponsabilità di tutto il popolo di Dio nel farsi carico delle strutture e delle attività della Chiesa.

4) Conclusione.

Ogni riforma esige tempo, studio e giusta immaginazione per essere compresa e realizzata nella lettera e nello spirito. Le indicazioni pontificie, per loro natura, hanno un respiro mondiale e in tal senso vanno lette, spetta poi al discernimento, alla responsabilità e all'esperienza delle diverse Conferenze episcopali e dei singoli Vescovi diocesani il compito di metterle in atto nelle situazioni specifiche del proprio territorio, al fine di realizzare al meglio la salvezza delle anime loro affidate. Ciò spiega le diverse e legittime scelte operate anche dall'episcopato italiano.

Mi piace ricordare, per analogia, quanto il Papa afferma al n. 3 dell'esortazione postsinodale *Amoris Laetitia*: «Ricordando che il tempo è superiore allo spazio, desidero ribadire che non tutte le discussioni dottrinali, morali o pastorali devono essere risolte con interventi del magistero. Naturalmente, nella Chiesa è necessaria una unità di dottrina e di prassi, ma ciò non impedisce che esistano diversi modi di interpretare alcuni aspetti della dottrina o alcune conseguenze che da essa derivano. Questo succederà fino a quando lo Spirito ci farà giungere alla verità completa (cfr. *Gv* 16,13), cioè quando ci introdurrà perfettamente nel mistero di Cristo e potremo vedere tutto con il suo sguardo. Inoltre, in ogni paese o regione si possono cercare soluzioni più inculturate, attente alle tradizioni e alle sfide locali. Infatti, «le culture sono molto diverse tra loro e ogni principio generale [...] ha bisogno di essere inculturato, se vuole essere osservato e applicato»».

In questi primi due anni di applicazione della riforma del processo, ci siamo sentiti accompagnati dai vescovi pugliesi, che senza indugio hanno ritenuto non solo di confermare l'assetto regionale della giustizia ecclesiastica pugliese in materia matrimoniale, ma hanno voluto incrementare le forze necessarie alla sua più efficace realizzazione. L'attenzione dei sacerdoti e delle varie componenti ecclesiali operanti nel campo della famiglia hanno saputo darci il giusto stimolo ad impegnarci con entusiasmo in questo delicato e discreto servizio.

Con questi presupposti siamo certi di poter sempre meglio operare nel futuro.

Grazie per l'attenzione.

Sac. Pasquale Larocca
Vicario giudiziale